CAMERA DEI DEPUTATI N. 4094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANNA, PARLATO

Presentata il 22 ottobre 1986

Norme per la concessione della gratuità dei viaggi agli studenti pendolari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In migliaia di comuni, frazioni e contrade, pure pullulanti di gioventù studiosa, continuano a registrarsi paurose assenze e carenze di istituzioni scolastiche, specialmente medie e superiori: sicché il riconosciuto e consacrato diritto allo studio subisce, anno dopo anno, compressioni e condizionamenti che producono forzose rinunce, tradimenti delle naturali inclinazioni, devianze di ogni genere, e, soprattutto, pendolarismi stressanti e defatiganti sul piano psicofisico che non consentono il meglio dell'applicazione e del rendimento.

Con la nostra proposta di legge, però, non ci peritiamo affatto di chiedere che la Repubblica – alla quale pure compete l'obbligo di facilitare sull'intero suo territorio l'esercizio del sancito diritto – provveda con un sol colpo di bacchetta magica alla capillarizzazione degli istituti di istruzione di ogni tipo, alla concessione della gratuità di tutti i libri di testo e alla dotazione delle attrezzature e dei materiali didattici di cui tutto intero il mondo della scuola italiana, da quello elementare a quello universitario, abbisogna. Avendo individuato nel pendolarismo uno dei nodi cruciali del problema relativo al pernicioso disadattamento della gioventù studiosa e alle sue drammatiche conseguenze (la diffusione del pendolarismo è enorme, e specialmente nelle regioni meridionali nelle quali gli studenti che vanno e vengono devono fare i conti con una insufficienza dei collegamenti e dei trasporti che si aggrava sempre di più, e nelle quali – statistiche alla mano – il

tasso di ripetenza è quattro volte maggiore rispetto a quello che si registra nelle regioni settentrionali e quattro volte maggiore è il tasso di abbandono scolastico !), intendiamo invocare la concessione della assoluta gratuità degli spostamenti ferroviari o automobilistici a tutti quegli studenti che avendo scelto un tipo di scuola sono costretti a frequentarlo ad oltre dieci chilometri di distanza, ancorché nel comune di residenza.

Certo, sarà abbastanza facile opporre che questa Repubblica le cui grazie ci permettiamo di impetrare « non può », dal momento che è protervamente ingolfata, attraverso i suoi grandi sacerdoti, nella ricerca di una fiscalizzazione senza fine e a tutti i costi (e a senso unico: ché, si sa, alla fin fine verranno spremuti ancora e sempre gli stessi...). Riteniamo, invece, con la nostra proposta di legge, di invocare un doveroso, non paternalistico, incentivo statale, prima ancora che allo studio, al suo non-abbandono, alla non-devianza da esso, una sorta di premio di incoraggiamento per quegli studenti che si sobbarcano a sacrifici incredibili (e ad altissimo rischio !) pur di portare a compimento il corso di studi prescelto. Lungi da noi l'intenzione di invocare riconoscimenti ufficiali di diritti privilegiati, noi crediamo di dover suggerire al regime dei privilegi travestito da Stato di diritto l'adozione di un provvedimento legislativo che incoraggi la gioventù studiosa emarginata a proseguire o ad intraprendere gli studi più consoni alle proprie attitudini, elimini il pericolo reale (che è sì degli studenti, ma è anche e soprattutto della comunità nazionale) che di fronte alle cronicizzate « impossibilità » dei bilanci familiari e a quelle, altrettanto cronicizzate, dei collegamenti e dei trasporti, certi giovani – pure aventi, alla stregua di tutti i loro coetanei, il diritto di andare a scuola e di accedere al tipo di istruzione più adatto alle proprie vocazioni – debbano finire per trovarsi nella penosa condizione di non poterlo esercitare perché fin troppo costoso, e, anzi, – alla luce degli immancabili rincari delle tariffe del trasporto pubblico locale: rincari tanto puntuali quanto irriguardosi del galoppare a ritroso delle risorse dei soliti ignoti – è sempre più costoso.

E, del resto, la espansione urbanistica spesso incontrollata e soprattutto priva di una contestuale programmazione a livello dei servizi indispensabili, nonché la necessità di dimensionare e localizzare (quando pure sia avvenuto !) edifici scolastici e corsi di studio, sono aspetti dai quali, sì, non si può e non si deve prescindere: ma sono pur sempre aspetti che non possono e non devono penalizzare l'utenza scolastica residente altrove e che ha il diritto di avanzare la medesima domanda di scolarizzazione di quanti abitano in prossimità dei plessi ! Dovendo già affrontare tempi lunghi e disagi legati, come abbiamo affermato, da una scarsa capillarità dei mezzi di trasporto, gli studenti pendolari hanno, a parere nostro, il diritto di chiedere che venga loro restituito, sotto forma di abbuono, almeno il costo economico, se non quello psicofisico, di residenze lontane dalle sedi di studio. La Repubblica che per esigenze urbanistiche, e quindi sociali, ha ritenuto e ritiene opportuno localizzare soltanto in alcuni centri le sue aule (sicché non ha potuto e non può soddisfare, a tappeto, l'intera domanda) non può continuare ad esigere la penalizzazione, sacrificale, di una coatta mobilità. Né il vigente regime degli « sconti sulle tariffe ordinarie » può continuare a rappresentare l'incentivo, il riconoscimento, la medaglietta, per chi si sottopone, senza avere alternativa, a sposs anti quotidiani andirivieni. Gli esiti degli abbonamenti scontati non sono stati e non sono capaci di sventare i rischi fin qui descritti e statisticamente denunciati. Sono stati insufficienti, e lo sono: le rinunce e le devianze, culturali o sociali, sono aumentate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli studenti che debbano frequentare corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre dieci chilometri dalla propria residenza – e, comunque, quando le sedi anzidette si trovino in un comune diverso – hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la residenza e la sede dell'istituto e viceversa, e ai giorni di lezione o di prove di esame.

ART. 2.

1. Il diritto al percorso gratuito è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, al più rapido o a quello che abbia lo stazionamento o la fermata più prossimi alla sede scolastica o universitaria.

ART. 3.

1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside o dal rettore non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi.

2. Esso deve recare, oltre le generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione.

ART. 4.

1. L'accertamento delle condizioni per il rilascio dei tesserini studenteschi di libero percorso è effettuato dai presidi o

dai rettori sulla base – per quanto attiene alle distanze chilometriche – dei dati comunicati dalle imprese di trasporto.

ART. 5.

1. Entro la data di inizio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti fissa, di intesa con le regioni e con l'Ente ferrovie dello Stato, l'importo e le modalità dei rimborsi sostitutivi degli importi non incassati a fronte delle concessioni gratuite.